



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013);

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 500 della citata legge n. 228 del 2012, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 491 a 499 del citato articolo 1, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi;

Visto il proprio decreto 21 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2013, con il quale è stata data attuazione ai predetti commi da 491 a 499, del citato articolo 1 della legge n. 228, del 2012;

Rilevato che al comma 3, dell'articolo 17 ed al comma 4 dell'articolo 19 sono presenti errori materiali;

Ritenuto di dovere apportare le necessarie correzioni ai predetti errori materiali;

DECRETA:

Art. 1

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2013, recante attuazione dei commi da 491 a 499, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dell'articolo 17, le parole "1 marzo 2012", sono sostituite dalle seguenti: "1 marzo 2013";

b) al comma 4, dell'articolo 19, le parole "informazioni e per l'assistenza" sono sostituite dalle seguenti: "informazioni o per l'assistenza".

Roma 18 MAR. 2013



IL MINISTRO